



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale

Prot.AP/ic/5142/2017

Roma, 07/07/2017

All'atleta

KINCSES ATTILA

c/o Società Lerici Sport

tramite pec: ssd.lericisport.rl@legalmail.it

e, per conoscenza,

Al Comitato Regionale Liguria

Alla Soc. R.N. Arenzano

Alla Hungarian Waterpolo Federation

Alla Procura Federale

Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento atleta Kincses Attila - Procedimento 13/FIN/2017; Decisione 13/2017 del 5/07/2017

“Il giorno 5 luglio 2017, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale in data 06.06.2017 ha deferito alla Commissione Disciplinare l'atleta Attila Kincses per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva con le aggravanti di cui all'art. 25 cit. Reg. comma 3 lettere b) e d), degli artt. 1,2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, anche in relazione all'art. 21.14 del Regolamento Tecnico Pallanuoto;



00135 ROMA - STADIO OLIMPICO CURVA NORD

Tel. 06 36200.1- Fax 06 3242501

info@federnuoto.it - www.federnuoto.it

C.F. 05284670584 - P. IVA 01384031009

Iscritta al Registro della Protezione Civile - Registro Persone Giuridiche n. 19/2001

UNI EN ISO 9001:2001



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
PER LE ATTIVITÀ EA 35, 37, 39

- la contestazione nei confronti del soggetto deferito muove dall'esposto presentato dalla società ASD Rari Nantes Arenzano avente ad oggetto le lesioni riportate dall'atleta Rasore Luca della predetta società a causa di un colpo volontario ricevuto dal soggetto deferito durante l'incontro di pallanuoto di serie B tra le società ASD Rari Nantes Arenzano e Lerici Nuoto del giorno 11.02.2017;

- il soggetto deferito, a seguito del ricevimento dell'avviso del P.F. ex art. 43 comma 2 Reg. Giustizia, ha presentato una memoria difensiva a propria firma e nominato quali difensori di fiducia gli Avv. ti Andrea Corradino e Silvia Rossi;

- quest'ultimi, in data 21.06.2017, hanno comunicato alla FIN l'intervenuta rinuncia al mandato defensionale;

- nessuno è comparso per il deferito all'udienza di convocazione del 05.07.2017, il P.F., in tale sede, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'irrogazione della squalifica per 12 giornate di gara dell'atleta deferito;

RITENUTO CHE

- il verbale di gara non dà conto di episodi scorretti accaduti nella partita in questione, tanto è che l'incolpazione si fonda sulle dichiarazioni testimoniali rese dal Presidente della società esponente (Nicola Zucca), dal tecnico e da un atleta della stessa (rispettivamente Sigg.ri Andrea De Grado e Alex Damonte);

- il referto medico coevo all'incontro (Dott.ssa Ambra Buschiazzo) ha attestato nell'immediatezza la gravità della lesione, poi refertata con tanto di cartella clinica e certificata in una frattura alle ossa nasali, oggetto di successivo intervento chirurgico;

- il soggetto deferito non ha negato di avere inferto un colpo all'atleta avversario ma ne ha addotto la totale involontarietà;

- le dichiarazioni testimoniali risultano circostanziate e del tutto attendibili, anche perché connotate ciascuna da tratti originali e non speculari tra loro, nel riferire di un colpo volontariamente inferto dal Kincses all'atleta Rasore, lontano dall'azione di gioco e particolarmente violento;

- appare poco credibile la linea difensiva del Kincses in ordine alla natura involontaria del colpo così come sferrato, posto che il contatto tra i due atleti è pacificamente avvenuto lontano

9

dall'azione di gioco e non giustificabile, appunto, da un contrasto anche involontario animato, come sostenuto ex adverso, "dall'impeto agonistico" del gioco e/o dal risultato della gara (al momento dell'episodio, in prossimità della fine della partita, la ASD Arenzano conduceva per 10 a 4);

- l'atleta deferito, nel contestare l'attendibilità delle testimonianze rese al P.F., non ha invocato, tuttavia, l'assunzione di testimonianze a proprio discarico, pertanto, deve ritenersi provato l'illecito contestato;

- l'atleta deferito ha esplicitamente indicato, a prescindere dalla successiva rinuncia dei propri difensori, l'indirizzo PEC della soc. Lerici ai fini "delle notifiche", sicchè il presente provvedimento potrà validamente notificarsi nel domicilio digitale così come indicato;

P.Q.M.

*Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare all'atleta **Attila Kincses** la sanzione disciplinare della squalifica per otto giornate di gara del campionato di appartenenza per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva con le aggravanti di cui all'art. 25 cit. Reg. comma 3 lettere b) e d), degli artt. 1,2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 giusti i motivi di cui in premessa.*

Manda alla segreteria generale di notificare la presente decisione, previa ricerche, alla Federazione Nazionale di attuale appartenenza del soggetto sanzionato."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

